



**COMUNE DI LACCHIARELLA**  
Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE  
DICONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E  
PATROCINI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.42 in data 26.09.2024

## INDICE

### Capo I – Norme generali

Art. 1	Oggetto e campo di applicazione	pag. 3
Art. 2	Definizioni	pag. 3
Art. 3	Destinatari dei benefici economici	pag. 4
Art. 4	Settori di intervento	pag. 4
Art. 5	Forme di collaborazione	pag. 6
Art. 6	Spese ammesse a finanziamento	pag. 6
Art. 7	Spese non ammesse a finanziamento	pag. 7
Art. 8	Esclusione dai benefici economici	pag. 7

### Capo II – Disciplina e procedimento per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi

Art. 9	Procedura e modalità per la richiesta di contributi	pag. 8
Art. 10	Criteri generali per l'assegnazione e la quantificazione dei benefici economici	pag. 9
Art. 11	Modalità di liquidazione dei contributi	pag. 10
Art. 12	Rendicontazione	pag. 10
Art. 13	Revoca del beneficio economico e controlli	pag. 10

### Capo III – Patrocinio

Art 14	ocinio e utilizzo dello stemma comunale	pag. 11
.		
Art 15	Oggetto	pag. 12
.		
Art 16	Modalità di presentazione delle domande	pag.13
.		
Art 17	Concessione del patrocinio	pag. 13
.		

### Capo IV – Responsabilità, trasparenza e norme finali

Art. 18	Responsabilità del comune	pag. 13
Art. 19	Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione	pag. 14
Art. 20	Entrata in vigore	pag. 14

## CAPO I - NORME GENERALI

### Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi, sussidi e benefici economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12 della legge 7.8.90, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali sono finalizzate le risorse pubbliche destinate allo svolgimento di attività e iniziative volte al progresso economico, sociale e culturale del territorio, nel rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.
2. È, altresì, oggetto del presente Regolamento la concessione di patrocini per iniziative e manifestazioni di particolare rilievo sociale e prestigio per la valorizzazione del territorio comunale.
3. Il comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'amministrazione locale per lo svolgimento di attività di interesse generale nel rispetto dei principi di sussidiarietà, efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa; favorisce l'attività e promuove la collaborazione del volontariato riconoscendone il ruolo come espressione libera ed autonoma della comunità locale.
4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite con il presente regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali sono disposti i benefici economici da parte dell'Ente.

### Art. 2 – Definizioni

1. I benefici erogati dal comune possono assumere la forma di:
  - a) **patrocinio**: consiste nel riconoscimento del valore e nell'apprezzamento attribuito dall'Amministrazione comunale ad iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, economico e turistico promosse da soggetti pubblici e privati;
  - b) **sovvenzione**: è la modalità con la quale l'Amministrazione comunale si fa carico, interamente o parzialmente, dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti, ma che rientra nelle sue competenze o nei suoi indirizzi programmatici. In particolare, la sovvenzione opera nei casi in cui l'iniziativa effettuata è realizzata in collaborazione con l'Amministrazione Comunale nei termini regolamentati o nell'atto costitutivo degli Enti, Associazioni, Società o Cooperative o con apposita convenzione;
  - c) **contributo**: consiste nell'erogazione di denaro volta a sostenere interventi di carattere occasionale o continuativo di grande o piccola entità a favore di iniziative per le quali il Comune si accolla solo un onere parziale, generalmente non superiore al 50% del costo complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico e meritevoli secondo i principi della legge, dello Statuto e del presente Regolamento;
  - d) **ausilio finanziario**: comprende ogni altra possibile erogazione che non rientri nelle precedenti; in particolare si possono individuare erogazioni a favore di Enti pubblici o Associazioni non finalizzati a specifiche iniziative, ma concessi a sostegno dell'attività ordinaria complessivamente svolta, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale;
  - e) **vantaggio economico**: racchiude tutti quei benefici, diversi dalle erogazioni in denaro, che abbiano comunque un contenuto economico quali a titolo esemplificativo: uso gratuito, o a condizioni agevolate, di strutture dell'Ente per svolgere iniziative, fruizione gratuita di beni e servizi di proprietà comunale, collaborazione tecnica del personale comunale.

### **Art. 3 – Destinatari dei benefici**

1. La concessione di benefici economici è disposta a favore dei soggetti che operano nei settori di cui al successivo art. 4, quali Istituzioni – Associazioni — Organizzazioni – Enti o soggetti pubblici e privati senza fini di lucro, per l'attività che gli stessi esplicano sul territorio comunale a beneficio della collettività.
2. Possono essere altresì destinati contributi, in parte corrente o in conto capitale, alle micro, piccole e medie imprese, così come definite dalle norme comunitarie diretti a:
  - a) favorire la ripresa economica a seguito di eventi straordinari ed eccezionali verificatisi nel territorio comunale, che abbiano causato danni a cose e al patrimonio delle imprese, ovvero prevenire o limitare le conseguenze degli stessi attraverso l'adozione di opportune misure di prevenzione;
  - b) riqualificare le attività economiche attraverso l'ammodernamento delle strutture aziendali, degli impianti e delle attrezzature, in particolare per interventi a favore dell'ambiente, della sicurezza, del risparmio energetico, per l'abbattimento delle barriere architettoniche per livelli di servizio ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, per il contenimento del rumore;
  - c) favorire la partecipazione a progetti e/o interventi promossi e/o coordinati dall'Amministrazione Comunale per il miglioramento dei servizi alla cittadinanza, la valorizzazione estetica, la riqualificazione dell'arredo, la qualità ed il decoro di ambiti territoriali o di categorie di attività economiche.
3. In deroga al requisito dell'attività esercitata sul territorio comunale a favore della popolazione del comune, di cui al precedente comma 1, possono essere erogati benefici economici nelle ipotesi sotto riportate e da considerarsi tassative:
  - a) eventi avente carattere di eccezionalità ed urgenza relativi ad interventi nei settori della solidarietà internazionale;
  - b) interventi urgenti di aiuto alle comunità colpite da calamità o altri eventi di carattere eccezionale.
4. L'ammissione al beneficio economico nei casi di cui al precedente comma 3 è valutata e disposta dalla giunta comunale previa valutazione del carattere di urgenza ed eccezionalità della richiesta. A tali fattispecie non si applicano pertanto le disposizioni di cui al presente regolamento.

### **Art. 4 – Settori di intervento**

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di patrocini, finanziamenti e benefici economici ai soggetti di cui sopra, nei limiti fissati dal presente Regolamento, sono i seguenti:

#### **Ambito cultura, spettacolo e tempo libero**

- iniziative, attività, manifestazioni, rassegne volte alla promozione culturale e del patrimonio artistico del comune nei settori del teatro, della musica, del cinema, dello spettacolo dal vivo, della cultura locale, popolare e folkloristica, delle arti visive e delle espressioni artistiche, scientifiche, umanistiche, della cultura classica, della ricerca storica, della lettura, della letteratura, temi di attualità e delle scienze sociali;
- iniziative e attività a favore delle nuove generazioni in relazione al loro carattere educativo e/o

socializzante, comprese quelle volte alla promozione ed allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali;

- iniziative e attività volte alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse locale, nonché ricorrenze o raduni di carattere comunale, sovra comunale, regionale, nazionale o internazionale;
- iniziative e attività volte alla diffusione di una cultura di pace e di tolleranza fra i popoli, nonché di promozione delle pari opportunità e la parità dei diritti;
- altre iniziative di interesse generale nell'ambito culturale, turistico e del tempo libero;

### **Ambito sport**

- iniziative ed attività realizzate nel corso del tempo nel settore sportivo anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- iniziative ed attività promozionale e/o agonistica ed in particolare quella svolta dai giovani ed a favore di essi;
- manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive;
- iniziative e attività finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo;
- iniziative e attività per il contrasto alla sedentarietà e la diffusione di stili di vita sani;
- altre iniziative di interesse generale nell'ambito sportivo;

### **Ambito politiche sociali e istruzione**

- iniziative e attività per la tutela e protezione dei minori e dei giovani, ai fini della loro armonica crescita e della prevenzione di fenomeni di disagio e bullismo;
- iniziative e attività di aiuto e di solidarietà;
- progetti di contrasto alla dispersione scolastica e di miglioramento dell'offerta educativa;
- iniziative e attività per l'assistenza, il sostegno, la tutela e l'inserimento sociale delle persone fragili;
- altre iniziative e attività di interesse generale nell'ambito delle politiche sociali e istruzione;

### **Ambito ambiente**

- iniziative e attività per la protezione e la salvaguardia dell'ambiente;
- iniziative e attività tese a diffondere la cultura ecologica del rispetto della natura e dell'ambiente, la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione;
- iniziative e attività per la cura e valorizzazione dei parchi e delle aree verdi aperte al pubblico;
- iniziative e attività finalizzate alla riduzione degli sprechi, alla mobilità sostenibile e slow, alla crescita di una coscienza ecologica, alla conoscenza dell'ambiente e del paesaggio alense;
- altre iniziative e attività di interesse generale nell'ambito dell'ambiente e del verde pubblico;

### **Ambito protezione civile**

- iniziative e attività per la promozione di una cultura di protezione civile centrata sulle attività di previsione, prevenzione e mitigazione del rischio;
- iniziative e attività volte a favorire il volontariato di protezione civile;
- iniziative e attività formative ed informative finalizzate alla conoscenza del territorio e delle norme comportamentali di auto protezione da osservare in presenza di eventi calamitosi o in previsione degli stessi;

### **Ambito sviluppo economico e turismo**

- iniziative e attività in ambito turistico volte alla promozione e valorizzazione del territorio e delle produzioni tipiche locali, iniziative di animazione del centro storico, iniziative per servizi di informazione ed assistenza turistica;
- iniziative volte a promuovere specie in occasione di fiere, sagre, mercati ed esposizioni, il commercio, l'artigianato e le attività agricole d'interesse locale.
- altre iniziative volte ad incentivare attività economiche e commerciali incentrate sul territorio.

### **Art. 5 – Forme di collaborazione**

1. Il comune può stipulare apposite convenzioni con i soggetti destinatari di provvidenze economiche al fine di semplificare e rendere più agevole la gestione dei rapporti instaurati.
2. All'istituto della convenzione amministrativa si ricorre, di norma, laddove sia ritenuto opportuno formalizzare rapporti di collaborazione pluriennale nell'ambito dei quali un soggetto terzo pone in essere in via continuativa un'attività che rientra nei compiti istituzionali del comune ed è svolta nell'interesse della collettività, rappresentando una modalità alternativa e mediata di erogazione di un servizio pubblico.
3. Il rapporto convenzionale è disciplinato dalle disposizioni fissate da apposito accordo. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni del presente regolamento, se non espressamente richiamate dalla convenzione medesima.

### **Art. 6 - Spese ammesse al finanziamento**

1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese:
  - a. uso della sede (utenze, affitto, manutenzioni ordinarie, ecc.) per i soli scopi dell'attività;
  - b. acquisto di materiale minuto d'uso e di consumo occorrenti all'attività e altre spese d'ufficio;
  - c. noli di strumenti e attrezzature strettamente necessarie alle attività;
  - d. pubblicità e divulgazione delle attività (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
  - e. compensi lordi, compresi di ritenute previdenziali e fiscali, di atleti, tecnici e collaboratori;
  - f. spese di rappresentanza e premi legati allo svolgimento di specifiche iniziative connesse con lo scopo sociale del beneficiario;
  - g. rimborsi per spese di viaggio legati allo svolgimento di specifiche iniziative connesse con lo scoposociale del beneficiario;
  - h. imposte, tasse e iscrizioni conseguenti all'attività;
  - i. spese sanitarie e assicurative;
  - j. acquisto attrezzature ed equipaggiamenti connessi con lo scopo sociale del beneficiario;
  - k. spese di organizzazione e/o di coordinamento di diretta imputazione allo svolgimento di singolieventi/manifestazioni.
2. L'elenco di cui al precedente comma deve intendersi come esemplificativo e non esaustivo. Il servizio di competenza potrà ammettere a contributo spese non specificatamente elencate al precedente comma, qualora queste risultino strettamente funzionali all'attività o all'iniziativa

svolta, siano pertinenti, attinenti, coerenti e proporzionate con le finalità prefissate e non ricadano nelle spese non ammesse a finanziamento di cui al successivo articolo 7.

3. Possono essere ammesse a finanziamento unicamente le spese inerenti ad acquisti di beni, servizi e lavori da realizzarsi nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento.

### **Art. 7 - Spese non ammesse a finanziamento**

1. Non sono ammesse a finanziamento le seguenti spese:
  - a) interessi passivi;
  - b) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), dichiarata detraibile dal richiedente;
  - c) spese per viaggi non strettamente attinenti all'attività istituzionale del richiedente;
  - d) acquisti di merci e/o prodotti destinati alla vendita o a premi per lotterie e simili;
  - e) pasti, alimenti e momenti conviviali che non siano strettamente attinenti all'organizzazione dispecifiche iniziative;
  - f) compensi, rimborsi ed altre utilità a favore di amministratori, soci ed associati;
  - g) offerte di beneficenza e/o altre forme di solidarietà;
  - h) spese per l'acquisto di immobili, arredi, macchinari ed attrezzature di cui l'amministrazione comunale sia già proprietaria e per i quali è ammessa/ammissibile la concessione in uso. La norma è finalizzata a razionalizzare l'uso e la manutenzione del patrimonio comunale evitando duplicazioni della spesa e salvaguardando il principio di ottimizzazione dell'impiego del denaro pubblico.
2. Sono inoltre escluse da finanziamento:
  - a) iniziative, attività o attrezzature per le quali è prevista altra forma di finanziamento da parte del comune;
  - b) iniziative, attività o attrezzature già coperte da altri finanziamenti pubblici. È ammessa a finanziamento unicamente la quota di spesa non coperta da tali finanziamenti;
  - c) le prestazioni assicurate dall'apporto a titolo di volontariato dei componenti dell'associazione, nonché oneri riferiti all'uso di attrezzature ed impianti che siano messi gratuitamente a disposizione dal comune o da altri soggetti pubblici o privati.
3. Nessun contributo può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività dei soggetti richiedenti.

### **Art. 8 – Requisiti di ammissibilità e di esclusione dai benefici economici**

1. L'accesso alle agevolazioni è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti di ammissibilità a pena di esclusione:
  - a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
  - b) non essere destinatario della sanzione dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 32ter e 32quater del codice penale;
  - c) non essere in una delle ipotesi previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
  - d) non essere incorsi nelle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o

sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- e) operare nel rispetto delle vigenti norme del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi (INPS, INAIL);
- f) essere in regola con il pagamento dei tributi comunali e non avere contenziosi in corso con il Comune di Lacchiarella.

## **CAPO II - DISCIPLINA E PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI**

### **Art. 9 – Procedura e modalità per la richiesta di contributi**

1. Le istanze relative alla concessione di contributo per l'attività ordinaria annuale del beneficiario devono pervenire al Protocollo Generale dell'Ente entro il 31 ottobre dell'anno solare precedente a cui si riferiscono, per l'inoltro ai Settori di competenza che provvederanno alla relativa istruttoria entro il termine di 60 giorni.
2. Per le attività o iniziative di tipo occasionale o per singoli progetti le istanze di contributo dovranno essere presentate di norma entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività proposta.
3. Le richieste di contributo redatte secondo la modulistica allegata al presente Regolamento devono essere corredate della seguente documentazione.

#### **Contributi per attività continuative svolte nel corso dell'anno:**

- a) Statuto e/o atto costitutivo dell'Associazione o Ente nonché la composizione degli organi direttivi, salvo che tale documentazione sia già stata presentata precedentemente e che non siano intervenute variazioni che l'Ente o l'Associazione è tenuto a comunicare al Comune;
- b) Programma di massima per l'anno di riferimento, indicante anche il numero di fruitori previsti per le diverse manifestazioni/attività organizzate;
- c) Bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell'anno precedente o analoghi documenti contabili di sintesi che dimostrino l'utilizzo del contributo per gli scopi richiesti;
- d) Bilancio preventivo dell'anno in corso i cui si evidenzino le entrate e le spese previste, sottoscritto dal legale rappresentante;
- e) Dichiarazione attestante se all'Ente siano stati assegnati, nel corso dell'anno per l'attività svolta, contributi o sponsorizzazioni da Enti pubblici o privati. Nel caso affermativo dovranno essere indicati sia l'importo che l'Ente erogante;

#### **Contributi per iniziative di tipo occasionale o per singoli progetti:**

- a) Statuto e/o atto costitutivo dell'Associazione o Ente, salvo che tale documentazione sia già stata presentata precedentemente e che non siano intervenute variazioni che l'Ente o l'Associazione è tenuto a comunicare al Comune;
- b) Relazione illustrativa delle attività o delle iniziative proposte, della loro importanza e rilevanza socio – territoriale, dei destinatari e potenziali fruitori;
- c) Quadro economico – finanziario dell'iniziativa dal quale risultino suddivise per voci, seppur in via presuntiva, ma nel rispetto dei principi di attendibilità e veridicità che attengono alla

contabilità degli enti pubblici locali, le entrate e le uscite di natura ordinaria e/o straordinaria per le quali è richiesto il finanziamento, nonché lo specifico impegno del richiedente a provvedere autonomamente, e con risorse finanziarie diverse dal contributo richiesto al comune, al finanziamento di parte della spesa.

- d) Dichiarazione attestante se per la stessa attività/manifestazione siano stati ottenuti o richiesti contributi ad altri enti; Nel caso affermativo dovranno essere indicati sia l'importo che l'Ente erogante;
- 4. L'assegnazione del contributo verrà disposta dalla Giunta Comunale secondo i criteri di cui al successivo art. 10, tenuto conto delle risorse effettivamente in disponibilità.
- 5. I contributi alle imprese previsti dall'articolo 3 – comma 2 – vengono concessi a seguito di avviso pubblico, indicante modalità e tempi di presentazione della domanda, finalità, requisiti, risorse, soggetti destinatari, misure ed intensità delle agevolazioni e della compartecipazione privata, eventuali premialità e modalità di rendicontazione degli interventi realizzati e delle spese sostenute.

#### **Art. 10 – Criteri generali per l'assegnazione e la quantificazione dei benefici economici**

- 1. L'assegnazione e la quantificazione dei contributi in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, avviene sulla scorta dei criteri indicati nei commi seguenti.
- 2. **Criteri per le attività continuative svolte nel corso dell'anno:**
  - a) natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;
  - b) numero di soci, del personale impiegato e degli utenti;
  - c) capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
  - d) situazione economico-patrimoniale derivante dall'ultimo bilancio approvato,
  - e) presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di altri soggetti pubblici o privati.
  - f) finalità di contenimento dei costi e abbattimento delle tariffe all'utenza;
- 3. **Criteri per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti;**
  - a) finalità pubblica o di interesse pubblico;
  - b) contenuto e valore dell'iniziativa;
  - c) soggetti raggiunti e livello di partecipazione previsto;
  - d) garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone qualsiasi sia la loro abilità, al fine di contrastare e prevenire situazioni di disagio e marginalità e promuovere una società libera da barriere fisiche, mentali e sociali;
  - e) capacità di autofinanziamento;
  - f) presenza o meno di introiti derivanti dall'attività o da sponsorizzazioni e/o contributi di altri Enti pubblici o privati.
- 4. **Nella concessione delle erogazioni e dei vantaggi economici l'amministrazione comunale dà la precedenza nell'ordine:**
  - a) alle attività "consolidate", ovvero alle iniziative in ambito culturale, sociale, turistico e di sviluppo locale che, per la qualità dei loro programmi e per la loro continuità nel tempo, sono divenute punti di riferimento nel calendario delle manifestazioni comunali;
  - b) alle iniziative che, seppur promosse "una tantum" sono in grado di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale e di promuovere l'immagine del comune;
- 5. **L'assegnazione dei contributi in favore di micro, piccole e medie imprese, di cui all'art. 3**

**comma 2 dovrà tenere conto dei criteri seguenti:**

**Per quanto riguarda la lettera a)**

della gravità e dell'estensione dei danni causati dall'evento straordinario e/o della durata del disagio subito dalle imprese; della tipologia, qualità e onere economico degli interventi di prevenzione;

**Per quanto riguarda la lettera b)**

della coerenza con le politiche ambientali, sociali e di sicurezza promosse dall'amministrazione comunale; della partecipazione a programmi e/o progetti di riqualificazione e sviluppo di particolari ambiti territoriali;

**Per quanto riguarda la lettera c)**

della rispondenza alle iniziative promosse dall'amministrazione comunale per il miglioramento dei servizi ai cittadini, della coerenza degli interventi con le disposizioni in materia di arredo, decoro e qualità urbana; della partecipazione a programmi e/o progetti di riqualificazione e sviluppo di particolari ambiti territoriali,

**Art. 11 – Modalità di liquidazione dei contributi**

1. La liquidazione dei contributi finanziari di cui agli articoli precedenti viene disposta come segue:
  - a) **nel caso di contributo per l'attività ordinaria annuale:** il 75% del contributo concesso verrà erogato entro il primo semestre dell'esercizio cui si riferisce il contributo, il saldo dello stesso, pari al 25%, verrà liquidato entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di cui al primo comma del successivo articolo 12. Nel caso di contributo annuale di importo fino a € 5.000,00, è fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di disporre la liquidazione in un'unica soluzione nel corso del primo semestre dell'anno di riferimento, fermo restando l'obbligo per il beneficiario di presentare in sede di rendicontazione la documentazione di cui al successivo art. 12, pena la revoca del contributo concesso.
  - b) **nel caso di contributo per specifiche manifestazioni/progetti:** il 50% del contributo concesso verrà liquidato entro la data di inizio dell'iniziativa, il saldo dello stesso pari al 50% verrà liquidato entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di cui al secondo comma del successivo articolo 12;
2. La liquidazione del contributo concesso avverrà, invece, in unica soluzione, di norma prima dell'inizio dello svolgimento dell'iniziativa/manifestazione/progetto, quando l'Amministrazione Comunale assume la veste di copro motore dell'evento, fermo restando l'obbligo per il beneficiario di presentare, in sede di rendicontazione, la documentazione di cui al successivo art. 12 comma 2.

**Art. 12 – Rendicontazione**

1. A fronte del contributo per attività ordinaria annuale dovranno essere presentati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i seguenti documenti:
  - relazione sull'attività complessivamente svolta nell'anno di riferimento e sui risultati conseguiti;
  - il rendiconto della gestione dell'anno in cui il contributo è stato concesso.
2. A fronte di contributo per manifestazioni/iniziative o specifici progetti, entro 60 giorni dalla conclusione degli stessi, dovrà essere prodotta:
  - relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;

- rendiconto finanziario- analitico dell'iniziativa stessa, con indicazione delle spese e degli introiti di ogni tipo conseguiti;
  - Copia delle fatture o di altra documentazione comprovante la spesa sostenuta.
3. La mancata o incompleta presentazione della documentazione di rendicontazione entro i termini di cui ai commi precedenti comporta la revoca del contributo concesso.
  4. Compete al responsabile del servizio l'adozione dell'atto di liquidazione con eventuale rideterminazione in riduzione qualora vengano riscontrate differenze tra gli importi preventivati e quelli rendicontati, nonché la valutazione in merito al riconoscimento di spese diverse rispetto a quanto comunicato in fase di richiesta purché conformi allo scopo sociale del beneficiario e previa motivata comunicazione da parte della stessa.

### **Art 13 - Revoca del beneficio economico e controlli**

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari dei benefici economici decadono dal diritto di ottenerli, ove siverifichi una delle seguenti condizioni:
  - mancata realizzazione dell'attività o dell'iniziativa ovvero di modifica sostanziale del programma presentato, senza il preventivo assenso dell'Ente;
  - mancata o incompleta presentazione della documentazione prescritta per la liquidazione del contributo entro i termini previsti dai precedenti articoli.
  - rinuncia successiva del contributo da parte dell'assegnatario.
2. In presenza di situazioni irregolari il comune può sospendere l'erogazione dei benefici economici e, a seguito dell'esito degli accertamenti, disporre la revoca.
3. La concessione di benefici economici a qualunque titolo rilasciata, può essere in qualunque tempo sospesa o revocata per uso improprio, per motivi di pubblico interesse o per causa di forza maggiore ovvero negli altri casi previsti da norme di legge e di regolamento.
4. Il servizio competente potrà procedere con controlli a campione, entro un periodo di cinque anni, alla verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.
5. Qualora in sede di controllo non venga esibita la documentazione richiesta, ovvero emergano la mancanza dei requisiti o di presupposti per la concessione del beneficio o elementi che, se conosciuti, avrebbero comportato l'erogazione di un importo inferiore a quello concesso, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo, salve le ulteriori responsabilità di legge.

## **CAPO III- PATROCINIO**

### **Articolo 14 - Funzione del patrocinio e utilizzo dello stemma comunale**

1. Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento del Comune nei confronti di specifiche iniziative che apportino un significativo vantaggio in termini di crescita e valorizzazione della comunità locale, della sua immagine e dei suoi prodotti.
2. La concessione del patrocinio, a titolo gratuito, non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale.
3. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare

attività o iniziative.

4. La concessione del patrocinio implica automaticamente l'autorizzazione all'uso dello stemma e del logo comunale e la seguente menzione obbligatoria, sui mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa: "Con il Patrocinio del Comune di Lacchiarella".
5. Non sono ammesse modifiche allo stemma e al logo, che devono essere riprodotti nella loro interezza. Copia di tutto il materiale promozionale/divulgativo dovrà essere trasmesso all'Ufficio comunale competente.
6. L'Amministrazione comunale può, in qualunque momento, revocare il patrocinio concesso ad un'iniziativa qualora ritenga che gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento dell'evento possano incidere negativamente sull'immagine dell'Amministrazione.

## **Articolo 15 - Oggetto**

1. Possono essere oggetto di patrocinio pubblicazioni editoriali, prodotti multimediali, iniziative e progetti specifici di carattere sociale, educativo, culturale, scientifico, ambientale, economico-turistico e sportivo ritenuti dal Comune di particolare significato per la promozione del territorio e correlati al perseguimento di interessi generali.
2. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:
  - a. per iniziative di carattere politico o sindacale;
  - b. per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune;
  - c. per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa, salvo che ricorra uno dei seguenti casi:
    - I. quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
    - II. sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della comunità e l'unanime condivisione, e a condizione che sia presentata a consuntivo apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale;
    - III. iniziative riguardanti promozione di libri, riviste, prodotti audiovisivi o del web, come sostegno ai settori in crisi.
3. Il patrocinio può essere concesso anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale, solo quando tali iniziative abbiano grande rilevanza per il Comune e ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

## **Articolo 16 - Modalità di presentazione delle domande**

1. Il patrocinio deve essere richiesto dal soggetto organizzatore dell'iniziativa almeno 30 giorni dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.
2. La domanda, redatta secondo la modulistica allegata al presente Regolamento deve sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e/o Associazione e dalla stessa dovrà risultare che il richiedente:
  - non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
  - non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto

previsto dall'art. 7 della L.2.5.1974, n. 195 e dall'art. 4 della L. 18.11.1981, n. 659.

Alla stessa istanza dovrà essere allegata, debitamente sottoscritta, la seguente documentazione:

- a) una dettagliata descrizione dei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare;
  - b) copia statuto o atto costitutivo (ove non sia già depositato presso il Comune);
3. Gli Uffici competenti possono chiedere al soggetto richiedente di integrare la domanda con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell'attività istruttoria.
  4. L'Amministrazione comunale si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere patrocini le cui richieste, per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili, siano giunte fuori del termine previsto.

### **Articolo 17 - Concessione del patrocinio**

1. La concessione del patrocinio, previa istruttoria svolta dall'Ufficio competente, è disposta con provvedimento della Giunta Comunale, valutati i seguenti elementi:
  - a) promozione e valorizzazione dell'immagine del Comune;
  - b) rilevanza dell'iniziativa con riferimento a obiettivi generali e funzioni dell'Ente;
  - c) particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati;
  - d) interesse dell'Ente alla realizzazione dell'iniziativa.

## **CAPO IV - RESPONSABILITÀ, TRASPARENZA E NORME FINALI**

### **Art. 18 – Responsabilità del comune**

1. I benefici economici concessi ai sensi del vigente regolamento sono vincolati all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarli esclusivamente per le finalità per le quali sono stati accordati.
2. Il comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e tra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti per i quali ha accordato contributi finanziari.
4. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del comune, il quale, avuta conoscenza di situazioni irregolari o che necessitino di chiarimenti, può sospendere la liquidazione di contributi economici ed, a seguito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

### **Art. 19 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione**

1. L'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa privacy, è tenuta al rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità e trasparenza, con particolare riferimento a quelli necessari per assicurare l'efficacia dei provvedimenti di attribuzione.

2. I beneficiari devono assicurare il rispetto degli obblighi loro imposti dalla normativa vigente.
3. Tutti gli strumenti di comunicazione per la promozione delle iniziative e attività individuate nella domanda di contributo, se ammesse a finanziamento, devono riportare lo stemma del comune di Lacchiarella.

#### **Art. 20 - Entrata in vigore**

1. Il regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati i seguenti regolamenti:
  - regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a persone, enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 216 del 19.12.1990.
3. Restano salve, fino alle scadenze già individuate, le contribuzioni, sovvenzioni ed i vantaggi economici già concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.